



emiliAmbiente

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

Approvato dall'Organo Amministrativo nella seduta del 07/12/2016

Sommario

PREMESSA.....	5
L'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale	5
L'affidamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).....	5
Compiti e attribuzioni del Gestore del S.I.I.....	5
TITOLO I – NORME GENERALI.....	5
Articolo 1 Oggetto del Regolamento – principi generali.....	5
Articolo 2 Ambito ed efficacia del Regolamento	6
Articolo 3 Definizioni del servizio Acquedotto.....	6
Articolo 4 Sistema di distribuzione dell'acqua	9
Articolo 5 Corretto e razionale uso dell'acqua.....	9
Articolo 6 Trattamento dei dati personali.....	10
TITOLO II – CONTRATTUALISTICA E USI DELLA RISORSA	10
Capo 1 - CONTRATTO DI FORNITURA E USI DELLA RISORSA	10
Articolo 7 Perfezionamento del contratto	10
Articolo 8 Volturazione	11
Articolo 9 Durata del contratto.....	12
Articolo 10 Subentro nel contratto di fornitura.....	12
Articolo 11 Riattivazione dell'utenza idrica.....	12
Articolo 12 Recesso dal contratto	12
Articolo 13 Tipologie d'uso.....	13
Capo 2 - FORNITURE PER USO PRIVATO	14
Articolo 14 Soggetti legittimati alla richiesta	14
Articolo 15 Richiesta di allacciamento	14
Articolo 16 Diritto di rifiuto o revoca della fornitura	14
Articolo 17 Preventivo.....	15
Articolo 18 Prelievi abusivi	15
Articolo 19 Divieto di rivendita dell'acqua.....	16
Articolo 20 Forniture di acqua temporanee.....	16
Capo 3 - FORNITURE PER USO PUBBLICO	16
Articolo 21 Impianti per uso pubblico.....	16
Articolo 22 Realizzazione di allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d'acqua e relativa fatturazione	16
Articolo 23 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico	17

TITOLO III – NORME PER RILEVAZIONE DEI CONSUMI E PAGAMENTI	17
Capo 4 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE.....	17
Articolo 24 Lettura del contatore.....	17
Articolo 25 Quantitativi prelevati da pozzo privato	18
Articolo 26 Fatturazione dei consumi	18
Articolo 27 Contenuti del documento di fatturazione	19
Articolo 28 Utenze condominiali.....	20
Capo 5 - PAGAMENTI E SANZIONI	21
Articolo 29 Indennità di ritardato pagamento e morosità.....	21
Articolo 30 Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto	22
Articolo 31 Deposito cauzionale	23
Articolo 32 Addebiti vari	24
TITOLO IV – MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI.....	24
Capo 6 - NORME TECNICHE PER LE DERIVAZIONI.....	24
Articolo 33 Realizzazione degli impianti e fornitura su strade.....	24
Articolo 34 Manutenzione degli impianti.....	25
Articolo 35 Opere di adeguamento ed estendimento del servizio idrico realizzate da Comuni o da privati 25	
Articolo 36 Misuratore di utenza: custodia del punto di consegna.....	26
Articolo 37 Sostituzione, spostamento e controllo del contatore	27
Articolo 38 Irregolare funzionamento e verifica del contatore	27
Articolo 39 Controllo	27
Articolo 40 Verifica del livello di pressione	28
Articolo 41 Manomissioni delle opere del contatore	28
Articolo 42 Interruzioni del servizio	29
Articolo 43 Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore	29
Articolo 44 Limitatori di portata.....	29
Articolo 45 Norme per l'esecuzione delle prese (allacci per uso privato)	30
Articolo 46 Servizio antincendio	30
Capo 7 - NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI.....	32
Articolo 47 Generalità sugli impianti.....	32
Articolo 48 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata	32
Articolo 49 Collegamenti di impianti ed apparecchi utilizzatori	32
Articolo 50 Installazioni di disconnettori per le utenze considerate a rischio.....	33

Articolo 51	Impianti di pompaggio privati	33
Articolo 52	Serbatoi di accumulo privati.....	33
Articolo 53	Pozzi d’acqua ad uso privato	33
Articolo 54	Vigilanza impianti ed apparecchi.....	34
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....		34
Articolo 55	Infrazioni.....	34
Articolo 56	Tasse e imposte	34
Articolo 57	Applicabilità del diritto comune	34

PREMESSA

L'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale

La Regione Emilia-Romagna, con l'emanazione della Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2011, ha adempiuto alle prescrizioni della L. 191/2009 prevedendo l'individuazione di un unico Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale, riattribuendo le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali (tra le quali anche l'Autorità di Ambito Territoriale di Parma) ad un nuovo organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR).

L'affidamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)

EmiliAmbiente S.p.a., di seguito "Società concessionaria" o "Gestore", in qualità di affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.), provvede alla gestione integrata delle risorse idriche in conformità con la Convenzione di esercizio ed i suoi allegati, così come stipulata con l'Ente di Governo dell'Ambito.

Compiti e attribuzioni del Gestore del S.I.I.

1. Ai sensi dell'art. 74, lett. r, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il "Gestore del Servizio Idrico Integrato" è "il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato in un Ambito Territoriale Ottimale ovvero il Gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del Servizio Idrico Integrato".
2. Il Gestore del S.I.I. ha i compiti e le attribuzioni indicati nella Convenzione di servizio e nelle norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative previste dal D.Lgs. 152/2006, sezione III e s.m.i.
3. Il Gestore può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione del S.I.I., ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, secondo gli indirizzi contenuti nella Convenzione e nel Piano d'Ambito.

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento – principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di acquedotto e i rapporti fra Gestore ed utente del servizio medesimo. Pertanto negli articoli successivi del presente Regolamento vengono normati i rapporti e le condizioni di fornitura dell'acqua e le condizioni per la realizzazione o modifica dell'allacciamento alle reti di distribuzione, ed in particolare:
 - le procedure di allacciamento alla rete acquedottistica;
 - le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete acquedottistica;
 - la gestione amministrativa dell'utenza;
 - la gestione degli impianti di fornitura dell'acqua.
2. L'acqua non è un bene durevole e quindi può esaurirsi: è di responsabilità individuale e collettiva il prendersi cura di tale bene.

3. L'acqua è un bene essenziale ed insostituibile per la vita e dunque costituisce un bene comune dell'umanità, un bene comune universale, un bene comune pubblico, quindi indisponibile, che appartiene a tutti.
4. L'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti, l'accesso all'acqua deve essere garantito a tutti come un servizio pubblico; un diritto inviolabile, universale, inalienabile ed indivisibile dell'uomo, che si può annoverare tra quelli di riferimento previsti dall'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Articolo 2 **Ambito ed efficacia del Regolamento**

Il presente Regolamento ha validità in tutto il territorio oggetto di affidamento del S.I.I. a far tempo dal 1 gennaio 2017. Ogni qual volta il Regolamento sia soggetto a modifica o revisione, ciascun contratto in essere si ritiene adeguato ai sensi di tale revisione. Il Gestore avrà cura di comunicare all'utente l'avvenuta revisione del Regolamento nella prima bolletta utile.

Articolo 3 **Definizioni del servizio Acquedotto**

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- **AEEGSI**: è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- **Allacciamento idrico**: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
- **Autolettura**: è la modalità di rilevazione da parte dell'utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **Bolletta o documento di fatturazione**: è il documento che il Gestore del SII trasmette periodicamente all'Utente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi da lui forniti;
- **Bolletta di conguaglio**: è la bolletta che fattura consumi sulla base di letture rilevate;
- **Call Center**: un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata
- **Colonna di presa**: strumento che viene collegato alla bocca antincendio per consentire il deflusso dell'acqua in caso di forniture temporanee;
- **Conguaglio**: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo ed una corretta applicazione delle relative tariffe;
- **Contatore o misuratore**: il dispositivo posto al punto di consegna dell'utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;
- **Contratto di fornitura**: atto con cui è stipulato fra l'utente finale e il Gestore del S.I.I. l'impegno al rispetto del presente Regolamento;
- **Deflusso**: passaggio d'acqua attraverso una tubazione;

- **Deposito cauzionale:** importo versato dall'utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso;
- **Derivazione:** prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra;
- **Disattivazione della fornitura:** la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'utente finale, ovvero del gestore nei casi di morosità dell'utente finale;
- **Disconnettere:** separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale;
- **Disdetta:** richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso;
- **Domiciliazione bancaria:** pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario intestato e/o indicato dall'utente;
- **Fasce tariffarie:** limiti che individuano l'applicazione di una tariffa piuttosto di un'altra a seguito dei consumi effettuati;
- **Fornitura per uso privato:** erogazione dell'acqua in tutti gli altri casi che non siano di pubblica utilità;
- **Fornitura per uso pubblico:** erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità;
- **Gestore:** soggetto che esercita l'attività di distribuzione e fornitura dell'acqua a seguito di affidamento da parte dell'Autorità;
- **Indennizzo automatico:** importo che è riconosciuto all'utente nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del S.I.I., là dove previsto dalla stessa Carta e secondo le modalità di applicazione ivi definite;
- **Lettura del contatore:** rilevazione effettiva da parte del Gestore dei dati di misura espressi dal totalizzatore numerico del contatore, al fine di consuntivare i consumi dell'utente;
- **Limitatore di portata:** apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri;
- **Limitatore di pressione:** apparecchiatura in grado di limitare la pressione di erogazione dell'acqua all'utenza;
- **Livello di pressione:** misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta, espressa in atmosfere;
- **Metro cubo:** unità di misura della capacità (o volume) dell'acqua, equivalente a 1.000 litri;
- **Nicchia o armadio:** cavità praticata nello spessore di un muro, o manufatto solitamente in muratura, adeguatamente coibentati, predisposti per l'alloggiamento e la protezione dagli agenti esterni del contatore e dei rubinetti d'intercettazione;
- **Perdita occulta:** guasto che interviene a valle del misuratore d'utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica, quando il guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia, ovvero in superficie;
- **Portata istantanea:** misura della quantità d'acqua che scorre in una condotta nell'unità di tempo;
- **Pozzetto:** manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate;
- **Pro-die:** modalità di attribuzione dei consumi ad un periodo di tempo intercorrente tra due letture (o autoletture) del contatore effettuata ai fini di applicazione delle tariffe e delle variazioni tariffarie; l'attribuzione dei consumi avviene su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo del periodo;
- **Presa stradale:** derivazione d'allacciamento dalla condotta principale;
- **Prestazione:** è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal gestore
- **Preventivo:** valorizzazione economica del corrispettivo a carico del richiedente per la realizzazione della prestazione richiesta, consistente nella modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore

o per altri interventi del Gestore a seguito di richiesta dell'utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione, compresa la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del Gestore;

- **Punto di consegna dell'acquedotto:** è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi. Il punto di consegna:
 - a) Per utenze singole, è rappresentato dal contatore posto, di norma, al limite tra proprietà pubblica e privata;
 - b) Per utenze raggruppate servite da un unico misuratore, è rappresentato dal contatore posto, di norma, al limite tra proprietà pubblica e privata;
 - c) Per condomini, serviti da un'unica presa, e contatori singoli posti all'interno del condominio con contratti singoli e sprovvisti di contatore generale, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dai contatori singoli posti, di norma, al limite tra proprietà pubblica e privata;
 - d) Per condomini, serviti da un'unica presa, e contatori singoli posti all'interno del condominio e provvisti di contatore generale al quale non risulta associato alcun contratto, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto, di norma, al limite tra proprietà pubblica e privata;
 - e) Per condomini, serviti da un'unica presa, e contatori singoli posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore generale al quale risulta associato un contratto intestato al condominio, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto, di norma, al limite tra proprietà pubblica e privata.
- **Riattivazione:** ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna, che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per morosità uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento;
- **Richiesta d'allacciamento:** richiesta con cui s'inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura;
- **Ripartizione dei consumi:** suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata (e dei relativi costi), rilevata da un contatore posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il Gestore;
- **Sigillo di garanzia:** segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;
- **Sospensione della fornitura:** temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica;
- **Sportello:** apertura attraverso la quale si può accedere alla nicchia, all'armadio ed alle apparecchiature ivi allocate;
- **Sportello fisico (o sportello clienti):** è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi
- **Subentro nel contratto di fornitura:** è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
- **Tipologia d'uso potabile:** come prevista dal D.P.C.M. 29 aprile 1999, è, per il servizio di acquedotto, la tipologia riferita ai seguenti usi potabili:
 - uso civile domestico;

- uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici; centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);
- altri usi, relativi a settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo;
- **Titolare del contratto di fornitura:** persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento;
- **Unità immobiliare:** singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi;
- **Utente finale:** la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali
- **Voltura dell'utenza idrica:** è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Articolo 4 Sistema di distribuzione dell'acqua

1. La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore). Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait, con o senza contatore, in particolare nei casi d'uso occasionale e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.), a seguito del rilascio delle specifiche autorizzazioni da parte degli uffici comunali preposti.
2. Il Gestore garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme. Occasionalmente interconnesse col S.I.I. possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile o, comunque, per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità, nel rispetto degli elementi qualitativi e quantitativi del Piano d'Ambito e del Piano di Tutela delle Acque. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'utente nel contratto di fornitura.

Articolo 5 Corretto e razionale uso dell'acqua

1. L'acqua costituisce una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
2. Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
3. Con tale scopo, il Gestore si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività legate alla gestione della risorsa idrica connesse all'erogazione di acqua potabile, al convogliamento e al trattamento delle acque reflue.

4. Il Gestore, in ottemperanza al Piano d'Ambito predisposto dall'Ente di Governo d'Ambito, organizza e svolge le attività di captazione e potabilizzazione dell'acqua dall'ambiente, tenendo conto dell'entità e della qualità delle risorse disponibili e dell'uso cui l'acqua sarà destinata (per il dettaglio si rimanda all'Articolo 13). Per la distribuzione della risorsa il Gestore impiega le tecnologie più appropriate e svolge tutte le attività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo svolge attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l'installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Ambito allegato alla Convenzione.
5. L'utente si impegna ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa ed al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento.

Articolo 6 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dell'utente da parte del Gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 13 di tale decreto, consegnerà all'utente specifica informativa.
2. Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente, per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.

TITOLO II – CONTRATTUALISTICA E USI DELLA RISORSA

Capo 1 - CONTRATTO DI FORNITURA E USI DELLA RISORSA

Articolo 7 Perfezionamento del contratto

1. Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda d'allacciamento e da chi abbia pagato al Gestore i corrispettivi relativi, i contratti di fornitura dell'acqua sono intestati come segue:
 - a) il contratto per la fornitura dell'acqua ad un singolo appartamento/unità immobiliare può essere intestato al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio; il Gestore è autorizzato a richiedere all'utente documentazione del titolo di occupazione dell'immobile;
 - b) il contratto per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più appartamenti/ unità immobiliari è intestato come segue:
 - nel caso in cui vi sia una fruibilità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri, che saranno comunque tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
 - in caso di condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura sarà sottoscritto dall'Amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata

dall'amministratore stesso; tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;

- c) il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione e in ogni caso alla scadenza della concessione (ovvero altro titolo abilitativo), e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.
2. Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.
3. Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.
4. L'allacciamento non potrà essere eseguito nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti e/o nel caso in cui l'utente non abbia accettato il preventivo.
5. Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico degli utenti.

Articolo 8 Volturazione

1. La voltura è la richiesta di attivazione, con contemporanea variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi di un punto di consegna attivo (quindi senza interruzione del servizio). Il Gestore garantisce l'esecuzione della voltura secondo le tempistiche definite nella Carta del Servizio Idrico.
2. La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'utente finale entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 28 marzo 2014, n. 47.
Il soggetto richiedente deve stipulare un nuovo contratto d'utenza e provvedere al versamento del deposito cauzionale ove previsto.
3. Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al gestore l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare.
4. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente finale uscente, il gestore deve provvedere ad effettuare una lettura di verifica entro sette (7) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.
5. In alternativa, il Gestore può richiedere comunicazione contestuale, sottoscritta sia dall'utente finale entrante sia dall'utente finale uscente, del valore di autolettura del misuratore, a partire dal quale decorrerà la cessazione dell'utenza uscente.
6. In caso di mancata validazione dell'autolettura, il Gestore è tenuto a darne riscontro all'utente finale entro 9 giorni lavorativi dalla ricezione del dato di misura, ai sensi dell'art. 8 della Delibera AEEGSI 218/2016/R/idr.
7. I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente finale, sono

addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

8. Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:
 - a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
 - b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

Articolo 9 Durata del contratto

1. I contratti per la fornitura dell'acqua hanno durata annuale e sono rinnovati tacitamente d'anno in anno, salvo disdetta, o pattuizioni diverse per casi particolari, che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.

Articolo 10 Subentro nel contratto di fornitura

1. Il subentro è l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo Utente in seguito al recesso del contratto dell'Utente precedente, che ha richiesto anche la chiusura del contatore. Tale istituto comporta per l'Utente entrante la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura ed il pagamento delle spese di istruttoria ad esso relative.

Articolo 11 Riattivazione dell'utenza idrica

1. L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, dell'eventuale deposito cauzionale, del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riapertura e di quant'altro dovuto.
2. Il contratto decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del misuratore.

Articolo 12 Recesso dal contratto

1. L'Utente ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura presentando al Gestore richiesta scritta, utilizzando l'apposito modulo di disdetta, a disposizione dell'Utenza presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore.
2. La richiesta di disdetta comporterà la disattivazione della fornitura, mediante chiusura del contatore, entro i termini previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

3. Alla richiesta, inoltre, seguirà l'emissione di una apposita "bolletta di chiusura", in cui verranno addebitati all'Utente i corrispettivi per il servizio fornito fino alla data di chiusura del contatore nonché gli eventuali importi pregressi dovuti e non ancora corrisposti. Nella medesima bolletta verrà restituito il deposito cauzionale, laddove versato, salvo non vi siano pendenze a carico dell'Utente. In tal eventualità il deposito cauzionale verrà trattenuto dal Gestore fino a concorrenza delle somme dovute.
4. Il contratto di fornitura potrà ritenersi estinto solo dal momento cui l'Utente avrà ottemperato al pagamento della bolletta di chiusura.
5. Il Gestore dovrà essere messo in condizione di operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata o comunque si trovi in posizione non accessibile, il recedente dal contratto dovrà garantire al personale del Gestore l'accesso al contatore medesimo.
6. Il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge la volontà di disdetta espressa dall'Utente, che rimane titolare dell'Utenza e quindi responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
7. Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

Articolo 13 Tipologie d'uso

1. Le forniture si distinguono in:
 - Forniture per uso privato;
 - Forniture per uso pubblico.
2. Si distinguono le seguenti tipologia d'uso contrattuali:
 - **Uso domestico:** è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno di unità abitativa/e;
 - **Autoconsumo Enti:** comprende i consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) , nonché i consumi per alimentare gli impianti privati di immobili di enti, associazioni e Pubbliche Amministrazioni;
 - **Sub-distributori:** comprende le forniture ad uso idropotabile verso altri Gestori del S.I.I.;
 - **Uso allevamento:** sono le forniture per uso idropotabile destinate ad attività di allevamento di animali dichiarate con idonea documentazione; l'erogazione dell'acqua per uso allevamento dovrà avvenire a mezzo di apposito contatore, disgiunto da qualsiasi altra utilizzazione;
 - **Uso agricolo:** sono le forniture per uso idropotabile destinate a produzione agricola dichiarate con idonea documentazione;
 - **Usi diversi:** comprendono le utenze che utilizzano l'acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad un'attività industriale, commerciale, del settore terziario e per uso cantiere, nonché le forniture idriche temporanee (a beneficio di eventi temporanei quali manifestazioni, fiere, spettacoli circensi, ed ulteriori altre attività a carattere temporaneo, limitato e non ricorsivo).
 - **Uso antincendio:** comprende le forniture per l'alimentazione degli impianti di spegnimento incendi.

3. All'atto della richiesta di fornitura l'interessato dovrà specificare la tipologia d'uso a cui la fornitura è destinata.
4. L'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell'uso prevalente, ove non sia possibile differenziarne l'uso. A tale scopo l'Utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d'uso.
5. Non è prevista la fornitura dell'acqua potabile per usi irrigui. Nel caso in cui il cliente utilizzi l'acqua potabile per usi irrigui o altri usi diversi da quelli strettamente connessi all'uso domestico, sarà tenuto a riconoscere al Gestore l'intera tariffa applicata a tale tipologia di uso.
6. Il Gestore promuove, attraverso specifiche campagne ed incentivi, l'utilizzo di acqua non potabile per usi irrigui o altri usi.

Capo 2 - FORNITURE PER USO PRIVATO

Articolo 14 Soggetti legittimati alla richiesta

1. La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio; il Gestore è autorizzato a richiedere all'utente documentazione del titolo di occupazione dell'immobile.

Articolo 15 Richiesta di allacciamento

1. La richiesta d'allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo, predisposto dal Gestore e reso disponibile presso gli Sportelli Fisici e sul sito internet aziendale; la richiesta potrà essere avanzata anche telefonicamente al numero commerciale aziendale (*call center*), da chi ha titolo o da persona espressamente delegata. Alla richiesta d'allacciamento, dovranno essere allegati da parte del richiedente i documenti indicati nel modulo della richiesta stessa, necessari in base alle disposizioni vigenti.
2. Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare. Ove lo richiedano particolari esigenze tecniche ed economiche, può essere realizzato un allacciamento con la posa di un contatore generale, posto al limite fra la proprietà pubblica e privata, atto a servire più unità immobiliari situate in uno stesso immobile o in immobili vicini.
3. Nel caso di edifici ancora allo stato di progetto, la richiesta d'allacciamento alla rete idrica, completa di tutti gli elaborati tecnici necessari, è rivolta direttamente al Gestore o al Gestore per tramite dell'Ufficio comunale preposto, ove tale servizio sia previsto dai Comuni.

Articolo 16 Diritto di rifiuto o revoca della fornitura

1. Nel caso di richiesta d'allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Gestore rifiutare lo stesso o revocare la fornitura già concessa, ove si verifichino condizioni eccezionali

d'erogazione o di servizio (es. terremoti, frane, ...), o sorgano gravi motivi valutati dal Gestore stesso, solo a seguito di positiva valutazione da parte dell'Ente di Governo d'Ambito.

Articolo 17 Preventivo

1. A seguito della richiesta d'allacciamento, e d'ogni richiesta, che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari, che sarà consegnato al richiedente stesso. Nel preventivo saranno indicati: i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente, compresa l'eventuale installazione di apparecchiature atte a garantire il mantenimento di condizioni di fornitura adeguate presso l'utenza ed al contorno (es. serbatoio di accumulo, autoclave, ecc.), la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di fornitura, e la stima dei tempi previsti per la concessione delle autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del lavoro.
2. I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del S.I.I.
3. Il preventivo consegnato al richiedente ha una validità di 3 mesi; trascorso tale termine, se non risulta effettuato il versamento del corrispettivo previsto, il preventivo perde di validità e la richiesta deve essere reiterata.

Articolo 18 Prelievi abusivi

1. È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica dei Comuni gestita dal Gestore.
2. Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o, in assenza dello stesso, se non autorizzati dal Gestore.
3. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura; sono altresì abusivi i prelievi effettuati manomettendo i sigilli di un contatore precedentemente chiuso.
4. È pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi. Qualsiasi modifica, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, delle normative d'uso da parte dell'utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni, a spese dell'utente.
5. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'Articolo 32 del presente Regolamento, salvo la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'utente.

Articolo 19 Divieto di rivendita dell'acqua

1. È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente e il pagamento di una penale di cui al successivo Articolo 32 del presente Regolamento.

Articolo 20 Forniture di acqua temporanee

1. Il Gestore, in seguito a presentazione da parte degli interessati del nullaosta delle Autorità competenti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, etc.), può procedere alla stipulazione con terzi di contratti per la fornitura temporanea mediante prelievo da bocche antincendio.
2. A tali forniture vengono applicate le tariffe previste dalle norme e condizioni del presente Regolamento con le seguenti aggiunte e varianti:
 - a) il prelievo d'acqua deve essere effettuato esclusivamente mediante speciale colonnetta di presa, con relativo contatore, fornito dal Gestore;
 - b) la durata del contratto decorre dalla data di consegna della colonnetta e termina alla data della sua restituzione;
 - c) alla consegna della colonnetta, il Cliente deve versare, a titolo cauzionale, un deposito infruttifero pari al valore della colonnetta e relativo contatore; detto deposito sarà rimborsato dal Gestore all'atto della restituzione in buono stato della colonnetta e relativo apparecchio di misura, salvo rivalsa per eventuali danni apportati al materiale stesso;
 - d) il Cliente deve versare a titolo di noleggio della colonnetta e relativo contatore le somme fissate dal Gestore con atto generale;
 - e) il Cliente resta impegnato a smontare la colonnetta su eventuale richiesta dei Vigili del Fuoco.

Capo 3 - FORNITURE PER USO PUBBLICO

Articolo 21 Impianti per uso pubblico

1. Gli impianti idrici per uso pubblico sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune, per le esigenze connesse ad una collettività.
2. Sono pertanto considerati impianti d'uso pubblico: gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e dello Stato destinati a pubblici servizi, e quelli ai quali le Amministrazioni suddette abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestiti direttamente dalle stesse o affidati ad Aziende riconosciute dalle stesse Amministrazioni.

Articolo 22 Realizzazione di allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d'acqua e relativa fatturazione

1. La realizzazione degli impianti per uso pubblico è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese dei soggetti previsti dal precedente Articolo 21 .

2. Tutti gli allacciamenti e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta dei Comuni, per il soddisfacimento delle loro necessità idriche, sono realizzati a fronte della stipula di un normale contratto di fornitura.
3. I consumi stessi sono di norma misurati da contatori e, eccezionalmente, per allacciamenti provvisori, in caso di manifestazioni, fiere, sagre, etc. potranno essere conteggiati a forfait con modalità definite nel relativo contratto di erogazione.

Articolo 23 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico

Sono da intendersi abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Gestore.

È fatto rigoroso divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, umana e animale, e comunque applicando alle bocche delle fontane tubi di gomma, o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua; sono fatti salvi modesti ed episodici impieghi, con fini di utilità pubblica, effettuati da personale comunale appositamente autorizzato;
- b) di prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) di prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO III – NORME PER RILEVAZIONE DEI CONSUMI E PAGAMENTI

Capo 4 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

Articolo 24 Lettura del contatore

1. La rilevazione dei consumi avviene sulla base della lettura periodica dei contatori utilizzando, eventualmente, anche sistemi di lettura a distanza o di telerilevamento.
2. Il Gestore è tenuto ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:
 - a. Per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno, effettuati ad almeno 150 giorni solari l'uno dall'altro;
 - b. Per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno, effettuati ad almeno 90 giorni solari l'uno dall'altro.
3. Il Gestore informa gli utenti della programmazione dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi dei letturisti, con un preavviso tra 2 e 5 giorni antecedenti la raccolta.
4. Nel caso di tentativo di lettura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare all'utente finale nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, nella quale sono specificate le modalità per la comunicazione dell'autolettura.
5. L'utente finale può comunicare autolettura del misuratore secondo le modalità messe a disposizione dal Gestore, in conformità alla normativa vigente.

6. Il Gestore fornisce riscontro immediato all'utente sulla mancata presa in carico della misura di autolettura al momento stesso della comunicazione, nei casi in cui le modalità utilizzate permettano una risposta immediata.
7. Il gestore fornisce riscontro all'utente finale entro nove giorni lavorativi dalla ricezione dell'autolettura in caso di mancata validazione, con le medesime modalità di comunicazione usate dall'utente.
8. La mancata comunicazione dell'autolettura da parte dell'utente comporterà l'addebito di un consumo presunto.
9. L'utente ha comunque l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o incaricato dallo stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.
10. Qualora, per cause imputabili all'utente, il Gestore non riesca ad effettuare almeno una lettura reale del contatore all'anno, ed in concomitanza di mancata autolettura dei consumi da parte dell'utente, il Gestore procede alla stima dei dati di misura calcolando il consumo stimato. L'utente potrà essere invitato a provvedere mediante raccomandata e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento di una penale come da apposito tariffario di cui al successivo Articolo 32 che sarà addebitata nella prima fattura utile.

Articolo 25 Quantitativi prelevati da pozzo privato

1. Al fine di determinare correttamente i corrispettivi da addebitare per il servizio di fognatura e depurazione, l'utente che si approvvigiona non solo dalla rete acquedottistica del Gestore, ma anche o esclusivamente da pozzi privati o sorgenti, è tenuto, in maniera obbligatoria, all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti di misura della quantità di acqua prelevata, secondo quanto fissato nel "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione" vigente.
2. Nel caso dei pozzi privati restano salve tutte le prescrizioni formulate dal seguente Articolo 53 .

Articolo 26 Fatturazione dei consumi

1. Le fatture sono inviate al luogo di residenza/sede legale dichiarato dall'utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di spedire le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso. Le fatture saranno inviate all'Utente finale secondo la frequenza stabilita dal Gestore sulla Carta del Servizio Idrico, in conformità alle disposizioni dell'AEEGSI.
2. Alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario approvato e validato dall'AEEGSI.
3. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
4. Sulla base di questi criteri generali, e per conseguire una significativa economicità riguardo al servizio rilevazione consumi il Gestore potrà emettere "fatture d'acconto" tra una lettura effettiva e l'altra. I consumi d'acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'utente. Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza e sulla base di quanto dichiarato dall'utente in sede di stipula del contratto.

5. In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato il conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva, quale garanzia per l'utente della corretta applicazione delle fasce di consumo o di eventuali variazioni tariffarie intervenute in concomitanza delle precedenti fatturazioni in acconto. Tale conguaglio sarà effettuato con il criterio del pro die.
6. Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, i consumi saranno addebitati in base ai consumi rilevati nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza, fatta salva l'applicazione della penale di cui all'Articolo 32 .

Articolo 27 Contenuti del documento di fatturazione

1. Tipo di fornitura e tariffa applicata

- La bolletta riporta l'articolazione tariffaria applicata al cliente.

2. Periodo di riferimento della fatturazione

- La bolletta riporta il periodo cui si riferisce la fatturazione, il totale dei giorni cui si riferisce la bolletta, i termini di scadenza del pagamento, nonché il valore e la data dell'ultima lettura conguagliata.
- Nelle bollette di acconto è chiaramente indicato che le letture di riferimento sono presunte e attribuite sulla base dei consumi storici.

3. Unità di misura

- L'unità di misura con cui nella bolletta vengono contabilizzati i consumi d'acqua è il Metro Cubo.

4. Contenuti minimi della bolletta

- Ogni bolletta, salvo quanto previsto ai successivi commi, contiene almeno i seguenti requisiti minimi:
 - I. Dati identificativi bolletta
 - Data di emissione della bolletta
 - Codice identificativo della bolletta
 - II. Dati identificativi utenza
 - Dati identificativi dell'utente
 - Dati identificativi della fornitura (tra cui: tipologia di utenza) e matricola del contatore
 - III. Servizi erogati
 - IV. Consumi
 - Totale consumi effettivi o presunti del periodo
 - V. Importo e modalità di pagamento
 - Totale importo bolletta
 - Data di emissione della bolletta e di scadenza del pagamento
 - Modalità di pagamento
 - Eventuale indicazione che la bolletta è rateizzabile
 - Messaggio di eventuali insoluti di pagamento
 - VI. Sportello Clienti e Call Center
 - Numero per la segnalazione dei guasti
 - Orari di apertura e recapiti telefonici degli sportelli
 - Orari di apertura e recapiti telefonici del *call center*

- Recapito per la presentazione di reclami o richieste di informazioni
- Ogni bolletta di conguaglio riporta almeno i seguenti requisiti minimi di dettaglio dei consumi e della spesa:
 - I. Periodo di riferimento
 - Lettura effettiva iniziale
 - Lettura effettiva o presunta finale
 - Giorni relativi al periodo di riferimento
 - II. Dettaglio dei consumi ripartiti per servizio, per scaglioni di consumo, per quote variabili e fisse, in ciascun caso indicando il valore unitario, le quantità di consumo per scaglione e servizio, l'importo risultante, l'aliquota IVA applicata
 - III. Dettaglio degli altri oneri
 - IV. Indicazione dei conguagli in bolletta
 - V. Totale Imposte
 - VI. Totale IVA
 - VII. Totale della bolletta
- 5. In bolletta sono altresì indicati chiaramente, ove dovuti, eventuali indennizzi automatici, identificati con specifica causale "Indennizzo automatico per il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico".
- 6. Il Gestore fornisce all'utente, qualora questi ne faccia richiesta, ulteriori disaggregazioni dei corrispettivi fatturati e ogni informazione utile circa la correttezza di tutti i corrispettivi fatturati.
- 7. Tutti i corrispettivi diversi da quelli previsti ai commi precedenti, compresi quelli di cui al tariffario prestazioni accessorie reso disponibile su sito internet del Gestore, sono riportati nella bolletta in maniera distinta dai corrispettivi relativi ai consumi.
- 8. I corrispettivi dovuti per interessi moratori, per deposito cauzionale o per adeguamento del medesimo deposito cauzionale, sono riportati nella bolletta separatamente dai corrispettivi per i consumi. Le voci soggette ad imposta sul valore aggiunto sono poste in evidenza.
- 9. La bolletta riporta sinteticamente la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l'eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dall'utente.

Articolo 28 Utenze condominiali

1. Per i consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il Gestore, le fatture saranno calcolate costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente il numero delle unità abitative.
2. I consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale siano presenti singoli contratti di fornitura fra le unità abitative e il Gestore, saranno fatturati direttamente ai vari intestatari dei singoli contratti secondo i consumi rilevati dai singoli contatori posti al limite della proprietà pubblica o comunque in proprietà condominiale accessibile; l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata al condominio.

3. Il Gestore ha facoltà di individuare le migliori soluzioni tecnico-economiche al fine di eliminare situazioni preesistenti nelle quali al contatore generale non sia intestato alcun contratto. In fase transitoria l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale non regolato contrattualmente e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata in parti uguali agli intestatari dei singoli contratti individuali, suddividendola in parti uguali fra gli stessi.
4. In caso di perdite d'acqua, tra il punto di consegna d'utenze idriche già esistenti, sprovviste di contatore generale, e i misuratori divisionali posti all'interno del condominio, e quindi dove esistano per ogni utenza divisionale contratti di fornitura diretti con il Gestore, il condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale. Nel caso d'inottemperanza da parte del condominio il Gestore potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale. Il Condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

Capo 5 - PAGAMENTI E SANZIONI

Articolo 29 Indennità di ritardato pagamento e morosità

1. Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse. Eventuali reclami che l'utente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi d'acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovranno essere prodotti presso il Gestore secondo le modalità descritte nella Carta del Servizio.
2. In caso di mancato pagamento, decorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura viene costituito lo stato di morosità. In tal caso il Gestore invia un sollecito di pagamento mediante raccomandata accompagnata dal duplicato della fattura non pagata o in alternativa da tutti i riferimenti per poter fare individuare all'utente l'addebito contestato (numero e data fattura, periodo di riferimento, scadenza fattura), indicando le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare la sospensione della fornitura idrica per morosità, che potrà essere disposta non prima che siano inutilmente decorsi 30 giorni dalla data di spedizione della raccomandata.
3. Per gli utenti morosi, nel caso in cui il ritardato pagamento abbia determinato l'avvio delle procedure di sollecito, il Gestore addebita, oltre all'importo dovuto ed agli interessi di mora, anche le eventuali spese sostenute per l'invio di raccomandata di sollecito, ultimi avvisi, ecc.
4. In caso di stato di morosità, per le utenze di tipo domestico la sospensione del servizio idrico verrà effettuata (ove tecnicamente possibile) tramite l'installazione di strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura. Nel caso in cui il Gestore, a seguito di opportuna attività di verifica condotta e certificata da un proprio addetto, identifichi motivazioni di carattere tecnico che rendono inefficace il funzionamento dello strumento di limitazione di portata, provvederà alla momentanea sospensione del servizio mediante il distacco dell'utenza.
5. Nella raccomandata con il preavviso di distacco, il Gestore informerà l'utente che, in caso di mancato pagamento della fattura, la sospensione del servizio verrà effettuata tramite l'installazione di uno strumento di limitazione della portata e della pressione di fornitura tale da garantire la fornitura di un quantitativo minimo vitale di acqua, ovvero mediante il temporaneo distacco dell'utenza nel caso in cui sussistano comprovate motivazioni tecniche.

6. Nel caso in cui l'utente provveda, entro 30 giorni dall'avvenuta sospensione dell'erogazione, al pagamento di tutte le fatture scadute, oltre al costo delle procedure di recupero crediti intraprese e alle spese di riattivazione, il servizio sarà ripristinato dopo che l'utente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento. Se la sospensione perdura, invece, per oltre 30 giorni il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell'utente tutti i costi che il Gestore si troverà a sostenere; in quest'ultimo caso, qualora l'utente provveda al pagamento integrale delle somme dovute, compresi i costi per il recupero crediti, si potrà provvedere a riattivare il servizio solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura, previo pagamento del corrispettivo previsto. La riattivazione e/o riapertura avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta del S.I.I.
7. Nel periodo d'interruzione della fornitura, per qualsiasi motivo, decorrerà ugualmente la quota fissa per il servizio.
8. L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
9. La fornitura per uso domestico dell'utente moroso non può essere sospesa nei seguenti casi:
 - in assenza di preavviso scritto;
 - in caso di mancato pagamento di corrispettivi dovuti per altri servizi di pubblica utilità erogati dal medesimo Gestore;
 - nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi;
 - per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all'eventuale deposito cauzionale;
 - nei casi di comprovata grave malattia (temporanea o cronica) dell'utente dichiarati da uffici pubblici che lo rendano definitivamente o temporaneamente non autosufficiente;
 - nei casi in cui l'utente abbia presentato ricorso all'autorità competente e la controversia non sia stata ancora risolta.
10. In caso di erroneo distacco, la riattivazione del servizio deve avvenire entro 6 ore dalla segnalazione, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 e senza oneri a carico dell'utente.

Articolo 30 Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto

1. Il Gestore si riserva il diritto di sospendere temporaneamente la fornitura del servizio per cause esterne, di pubblica sicurezza, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, avendo comunque informato l'utenza secondo le modalità e tempistiche previste dalla Carta del Servizio, senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.
2. La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
 - a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (Articolo 8 e Articolo 10 del presente Regolamento);
 - b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
 - c) prelievi abusivi (Articolo 18 del presente regolamento);
 - d) cessione dell'acqua a terzi;
 - e) condizioni di installazione a valle del contatore non rispondenti a quanto indicato dal presente Regolamento;

- f) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (Articolo 48 e Articolo 49 del presente Regolamento);
 - g) opposizione dell'utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore (Articolo 39 e Articolo 24 del presente Regolamento);
 - h) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del Gestore (Articolo 54 del presente Regolamento);
 - i) in caso di pericolo per persone o cose;
 - j) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
 - k) morosità persistente nonostante la regolare messa in mora (Articolo 29 del presente Regolamento)
 - l) mancata realizzazione da parte dell'utente delle modifiche suggerite dal Gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose;
 - m) mancata realizzazione degli interventi indicati dal Gestore nei casi previsti all'Articolo 34 del presente Regolamento.
3. La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l'utente non abbia provveduto. Il preavviso è ridotto a 48 ore nel caso di cui alle lettere c), d), e), h), j) e i).
4. In caso di erroneo distacco la riattivazione del servizio deve avvenire entro 6 ore dalla segnalazione, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 e senza oneri a carico dell'utente.

Articolo 31 Deposito cauzionale

1. All'atto della stipula del contratto di fornitura, il Gestore può chiedere all'utente il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto dalla Delibera AEEGSI 86/2013/R/idr e provvedimenti conseguenti. Resta salva la facoltà del Gestore di non richiedere il deposito cauzionale d'utenza.
2. Per gli utenti finali non domestici con consumi superiori a 500 mc/anno, il gestore può prevedere forme di equivalente garanzia che l'utente può scegliere in alternativa al deposito cauzionale. Sono considerate forme di garanzia equivalenti altri strumenti che assicurino il Gestore circa l'esatto adempimento da parte dell'utente.
3. Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria o postale non sarà richiesto nessun deposito all'atto della stipula del contratto o, nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato nella prima fattura utile successiva alla comunicazione della domiciliazione stessa. Tale previsione si applica agli utenti finali con consumi annui fino a 500 mc.
4. Il deposito cauzionale è determinato nella misura prevista dalla precitata Delibera AEEGSI 83/2013/R/idr e provvedimenti conseguenti.
5. Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Gestore sia a conoscenza.
6. Al momento dell'attivazione dell'utenza, il Gestore può richiedere un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore dovuto dall'utente finale; la rimanenza, sarà rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio.

7. Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto oppure dall'ultimo addebito dei consumi, maggiorato in base al saggio degli interessi legali.
8. Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

Articolo 32 Addebiti vari

1. Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:
 - a) Corrispettivo per i subentri d'utenza (Articolo 10 Articolo 8 del presente Regolamento);
 - b) Corrispettivo per il mancato intervento di chiusura dell'utenza (Articolo 12 del presente Regolamento);
 - c) Corrispettivo per la chiusura del contatore (Articolo 9 del presente Regolamento);
 - d) Corrispettivo per la riapertura del contatore (Articolo 11 del presente Regolamento);
 - e) Corrispettivo per nuovi allacciamenti (Articolo 15 del presente Regolamento);
 - f) Penale per usi impropri e rivendita dell'acqua (Articolo 18 del presente Regolamento);
 - g) Penale per mancata lettura contatore o reiterata mancata comunicazione di "autolettura" (Articolo 24 del presente Regolamento);
 - h) Corrispettivo per la chiusura del contatore in caso di utenti morosi (Articolo 29 del presente Regolamento);
 - i) Addebiti per interessi e altri oneri di ritardato pagamento (Articolo 29 del presente Regolamento);
 - j) Penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai contatori (Articolo 32 Articolo 41 del presente Regolamento);
 - k) Addebito costo sostituzione contatore rotto (Articolo 36 del presente Regolamento)
 - l) Corrispettivo per la prova di taratura del contatore (Articolo 38 del presente Regolamento);
 - m) Corrispettivo per verifica del livello di pressione (Articolo 40 del presente Regolamento);
 - n) Corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna.
2. I relativi prezzari saranno predisposti, ed adeguatamente pubblicizzati, dai Gestori previa approvazione da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito.
3. Con riferimento alle penali, oltre a quanto sopra definito, resta valida la disciplina prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

TITOLO IV – MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Capo 6 - NORME TECNICHE PER LE DERIVAZIONI

Articolo 33 Realizzazione degli impianti e fornitura su strade

1. Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali, comprese nel territorio comunale), ove già esiste la condotta dell'acqua potabile del Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, il Gestore è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti.

2. Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione ovvero qualora queste fossero ritenute non idonee a soddisfare i fabbisogni presunti o richiesti, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito. Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale o di potenziamento di quella esistente, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.
3. Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza. Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'utente dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni di terzi, sia per l'allaccio che per le successive manutenzioni, sollevando il Gestore, che ha diritto di richiedere copia delle stesse autorizzazioni, da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.
4. Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli utenti, rimangono di proprietà demaniale, come pure le derivazioni (o allacciamenti) costruite con onere a carico degli utenti.

Articolo 34 Manutenzione degli impianti

1. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento delle penalità previste al precedente Articolo 32 e con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
2. Nel caso in cui il punto di consegna sia posto entro la proprietà privata, gli oneri di scavo, reinterro, ripristino, ponteggio, opere provvisoriale ed opere murarie da effettuarsi all'interno della proprietà privata sono a carico degli utenti.
3. L'utente può affidare l'intera esecuzione delle attività di propria competenza al Gestore, al quale riconoscerà gli oneri di esecuzione dovuti. In alternativa, l'utente può provvedere autonomamente all'esecuzione delle attività di scavo, reinterro, ripristino, ponteggio, opere provvisoriale ed opere murarie in proprietà privata; in tal caso il Gestore provvederà a fornire all'utente le specifiche tecniche che dovranno essere inderogabilmente rispettate dall'utente per l'esecuzione delle attività predefinite.
4. Qualora l'utente non provveda ad effettuare le attività di cui al comma 2 entro i termini indicati dal Gestore ovvero ad autorizzare il Gestore stesso ad eseguire tali attività, il Gestore ha facoltà di sospendere la fornitura ai sensi dell'Articolo 30 ovvero di spostare il punto di consegna in corrispondenza del limite della proprietà privata.

Articolo 35 Opere di adeguamento ed estensione del servizio idrico realizzate da Comuni o da privati

1. Ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. 152/2006, gli Enti Locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie all'adeguamento del Servizio Idrico Integrato in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate.

2. In tali casi, i lavori di estendimento e/o potenziamento e/o ristrutturazione di reti ed impianti del servizio idrico sono progettati, realizzati e successivamente collaudati secondo i criteri redatti, e periodicamente aggiornati, dal Gestore. Gli atti di approvazione di strumenti urbanistici attuativi che contemplino interventi di cui sopra sono subordinati all'acquisizione del parere favorevole del Gestore in ordine alle caratteristiche tecniche delle reti acquedottistiche e degli impianti connessi. Tale parere potrà essere rilasciato "vincolato" alla realizzazione di nuove opere di estendimento, potenziamento, ristrutturazione di reti ed impianti esistenti. Il Soggetto attuatore che intende realizzare lavori di estendimento e/o ristrutturazione di reti ed impianti del servizio idrico deve:
 - trasmettere preventivamente al Gestore la richiesta di parere, corredata dal progetto di massima e dagli altri elaborati chiesti dal Gestore e redatti secondo le modalità prescritte dallo stesso, firmati e/o asseverati da tecnico abilitato, necessari per consentire una verifica di compatibilità dell'intervento con la disponibilità della risorsa idrica e la potenzialità di alimentazione della rete acquedottistica;
 - impegnarsi a condividere preventivamente un calendario di verifica tecnica dello stato avanzamento lavori con il Gestore, il quale provvederà all'accettazione dei materiali, alla sorveglianza dei lavori ed al collaudo finale delle opere, secondo le modalità e le prescrizioni tecniche ed operative determinate dal Gestore stesso.
3. Gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui sopra, inclusi gli oneri d'istruttoria e rilascio pareri, verifica materiali, sorveglianza lavori e di collaudo, sono a carico del Soggetto attuatore.
4. Per tutte le nuove reti e/o impianti è fatto obbligo ai soggetti attuatori di presentare, a conclusione dei lavori, la documentazione tecnica "come costruito" controfirmata dal Direttore dei Lavori. La produzione della documentazione "come costruito" costituisce condizione indispensabile per i successivi collaudo funzionale ed accatastamento della rete a cura del Gestore. La documentazione consiste in elaborati tecnici redatti secondo le specifiche tecniche determinate dal Gestore.
5. In esito a collaudo finale positivo, che il Gestore deve eseguire entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione completa, ed alla cessione al Comune in caso di realizzazione su aree di proprietà privata, le opere realizzate verranno affidate al Gestore, che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio, con apposito atto stipulato tra l'Ente di Governo dell'Ambito ed il Gestore, ai sensi dell'art. 16 della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico integrato.

Articolo 36 Misuratore di utenza: custodia del punto di consegna

1. I contatori sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore sentito il richiedente.
2. Al momento dell'installazione del misuratore, il Gestore è tenuto a concordare con l'utente, fatte salve le precedenti indicazioni, la più idonea collocazione, anche al fine di prevenire inconvenienti di funzionamento causati da agenti esterni; oltre a ciò il Gestore è tenuto ad informare puntualmente l'utente, fornendo adeguata documentazione, sulle migliori modalità da adottare per proteggere lo strumento di misura dagli inconvenienti di cui sopra (es. gelo).
3. Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti d'apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
4. L'utente è considerato consegnatario del contatore e dei relativi accessori posti all'interno del vano d'alloggiamento del contatore stesso.

5. L'utente deve pertanto provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno a loro arrecati anche da terzi o ignoti.
6. La rottura del contatore causata dal gelo o da altri eventi, nel caso non siano messi in atto i provvedimenti idonei ad evitare tali eventi, è imputabile all'utente. In questi casi all'utente saranno addebitati la spesa per la sostituzione dell'apparecchio misuratore e gli oneri accessori previsti dall'apposito tariffario di cui al precedente Articolo 32 .

Articolo 37 Sostituzione, spostamento e controllo del contatore

1. L'utente può richiedere lo spostamento del contatore, a proprie spese, che verrà eseguito esclusivamente dal personale del Gestore; il medesimo utente provvederà, a proprie spese, all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.
2. Qualora il contatore venga a trovarsi in luogo pericoloso, non adatto ovvero non conforme al presente Regolamento, il Gestore provvederà allo spostamento a spese del Cliente, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore approvato dall'Ente di Governo d'Ambito.
3. Le caratteristiche dello sportello a protezione del misuratore sono indicate dal Gestore, in generale tale sportello deve essere munito di serratura con chiave universale. Sono a carico dell'utente le spese per l'acquisto e la posa in opera dello stesso. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Gestore.
4. Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, verrà sostituito a cura e spese del Gestore.
5. È diritto-dovere dell'utente controllare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso.

Articolo 38 Irregolare funzionamento e verifica del contatore

1. L'utente può chiedere al Gestore, in caso di anomalie, verifiche tecniche sul contatore, presentando richiesta scritta attraverso la compilazione di apposito modulo messo a disposizione dal Gestore presso gli Sportelli fisici e sul proprio sito internet.
2. Il Gestore è tenuto ad eseguire la verifica ed eventualmente a procedere nella sostituzione del contatore, con strumenti idonei, secondo tempistiche e modalità operative (incluso l'addebito di eventuali costi all'utenza e ricalcolo dei consumi) definiti nella Carta dei Servizi.

Articolo 39 Controllo

1. Il Gestore ha sempre il diritto di fare ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato.

2. I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali.
3. In caso d'opposizione od ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio, previa diffida scritta inviata con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla sospensione, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
4. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore. Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora ed intimazione a provvedere nel termine di 30 giorni.

Articolo 40 Verifica del livello di pressione

1. La pressione minima è garantita in 10 m di colonna d'acqua al contatore in condizioni di portata nulla (pressione statica). Per pressioni superiori al valore minimo, l'eventuale riduzione della pressione, ove necessaria, è a carico del Cliente. Qualora il Cliente necessiti di una pressione superiore a quella resa disponibile, purché quest'ultima non sia inferiore al minimo garantito, dovrà dotarsi, a propria cura e spesa, di idonei dispositivi di sollevamento.
2. L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione al punto di consegna dell'acqua, presentando richiesta scritta attraverso la compilazione di apposito modulo messo a disposizione dal Gestore presso gli Sportelli fisici e sul proprio sito internet.
3. Il Gestore è tenuto ad eseguire la verifica ed eventualmente a procedere nella risoluzione del problema, con strumenti idonei, secondo tempistiche e modalità operative (incluso l'addebito di eventuali costi all'utenza) definiti nella Carta dei Servizi.

Articolo 41 Manomissioni delle opere del contatore

1. È fatto assoluto divieto all'utente di manomettere i sigilli predisposti dal Gestore al contatore, nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi.
2. La manomissione dei sigilli comporterà il pagamento da parte dell'utente della penalità prevista dal tariffario di cui all'Articolo 32 del presente Regolamento.
3. Nella nicchia o nel pozzetto, ove è installato il contatore, devono sussistere, di norma, solo gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente.
4. Nell'eventualità sia accertata, da parte del Gestore, l'inosservanza di quanto stabilito al precedente comma, l'utente dovrà provvedere immediatamente al ripristino a sue spese dell'impianto.

Articolo 42 Interruzioni del servizio

1. Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio può essere imputabile solo ad eventi di comprovata forza maggiore, a guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire adeguate e tempestive informazioni all'utenza e, nei casi più rilevanti, all'Ente di Governo d'Ambito e al Comitato Consultivo Utenti regionale e comunque a limitare al minimo il disservizio.
2. Qualora, per i motivi sopraesposti, si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di distribuzione dell'acqua potabile per un periodo superiore a 24 ore, il Gestore provvederà ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria.
3. Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o riduzioni di pressione, dovute a causa di forza maggiore od a necessità di lavori. Pertanto le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo il Gestore avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia agli impianti privati sia a quelli pubblici.

Articolo 43 Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore

1. All'atto dell'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del contatore è compilato un apposito modulo, predisposto dal Gestore, che funge da verbale.
2. Il personale incaricato dal Gestore dell'effettuazione delle operazioni suddette deve invitare l'utente a sottoscrivere, previo controllo, il modulo suddetto.
3. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non a cura dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dallo stesso.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 36 a carico dell'utente, il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori ed ha facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, seguendo la procedura di cui ai commi precedenti.
5. L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle dell'apparecchio misuratore è eseguito a cura e spese dell'utente, che provvede anche alla relativa manutenzione.
6. Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente, ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Articolo 44 Limitatori di portata

1. Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Articolo 45 Norme per l'esecuzione delle prese (allacci per uso privato)

1. Le derivazioni di presa comprendono le condutture, con i loro accessori, che si staccano dalla rete di distribuzione e giungono fino agli apparecchi di misura compresi, che è il limite di competenza del Gestore, fermo restando quanto previsto all'Articolo 33 ed all'Articolo 34 .
2. Spetta al Gestore determinare il diametro della presa idrica e scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa e per l'installazione del contatore, che dovrà trovarsi in luogo di facile accesso.
3. L'esecuzione delle derivazioni è da intendersi subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e di quant'altro necessario alla costruzione ed all'esercizio degli impianti occorrenti. Nel caso di immobili soggetti a vincolo di tutela del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, gli interessati dovranno dare segnalazione della presenza di tale vincolo ai tecnici aziendali, nonché curare i rapporti e pratiche necessarie al fine di ottenere eventuali autorizzazioni della Soprintendenza in relazione alle derivazioni da realizzare.
4. Il richiedente dell'allacciamento idrico è tenuto a pagare i corrispettivi dovuti alle tariffe previste, ed a provvedere ai lavori di preparazione della nicchia ove sarà installato il contatore, nonché all'acquisto e posa in opera dello sportello, le cui caratteristiche e misure saranno di volta in volta comunicate al richiedente; restano a carico del Gestore tutte le opere necessarie per l'allacciamento idrico, ad eccezione di quelle relative agli scavi, reinterri, ripristini, ponteggi, opere provvisoriale ed opere murarie in proprietà privata che sono a carico degli utenti e proprietari.
5. Il Gestore ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione. L'utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Gestore d'eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso d'inadempienza, il Gestore ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito all'utente dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.
6. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è di esclusiva facoltà del Gestore, ed è pertanto vietata agli utenti od a chi per essi sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
7. L'utente infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie ove si trovano installati i contatori dell'acqua.

Articolo 46 Servizio antincendio

1. Il Gestore potrà concedere speciali derivazioni provviste di contatori per bocche da incendio, per le quali è stipulato un apposito contratto, distinto da quello per la fornitura per altri usi. Le derivazioni antincendio potranno essere autorizzate previo rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e pertanto la richiesta di allacciamento dovrà essere corredata dalle previste documentazioni progettuali.
2. Le derivazioni antincendio sono realizzate con oneri a carico dell'utente sulla base dei costi preventivati dal Gestore. Il progetto dell'impianto interno è redatto a cura, onere e responsabilità dell'Utente. L'Utente deve preliminarmente acquisire dal Gestore le informazioni riguardanti la potenzialità in termini

di pressione e portata della rete di acquedotto pubblico. Di tali informazioni l'Utente deve tenere conto nella predisposizione del progetto dell'impianto interno.

3. Ai fini del dimensionamento della derivazione, il richiedente deve fornire al Gestore le prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, o altra autorità competente, dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo totali nonché la pressione minima necessaria da erogare.
4. Per installazione di bocche da incendio con sezione superiore a quelle previste dalle normative vigenti, il Gestore e l'Utente concorderanno direttamente tra loro le condizioni tecniche ed economiche.
5. Per l'uso antincendio, l'Utente è tenuto al pagamento di una quota fissa e degli eventuali consumi registrati al contatore.
6. Il gruppo di alimentazione antincendio, che è affiancato, di norma, a quello adibito ad altri usi nello stesso edificio o nella stessa unità immobiliare, è dotato di contatore. La rete di distribuzione interna per gli usi idropotabili e la rete per le derivazioni antincendio devono essere isolate e indipendenti l'una dall'altra.
7. Attualmente, le bocche da incendio installate sono con o senza contatore. Quelle che ne sono sprovviste, verranno progressivamente dotate di contatore, eseguendo le necessarie opere a spese dell'utente. A seguito dell'intervento tecnico, il Gestore provvederà a modificare le condizioni contrattuali.
8. In caso di presa antincendio senza contatore, le valvole di chiusura delle bocche da incendio, in derivazione all'interno della proprietà, sono sigillate dal Gestore. Pertanto, nell'eventualità di un incendio, il Cliente potrà, rompendone il sigillo, aprire e servirsene, con l'obbligo di darne avviso al Gestore entro 24 ore.
9. Le bocche da incendio possono essere utilizzate solamente in caso di incendio, sfruttando la quantità e la pressione consentite dalle condizioni speciali di tempo e di luogo e dello stato di funzionamento della condotta pubblica dalla quale essa deriva, senza responsabilità alcuna del Gestore circa l'azione e l'efficacia della bocca medesima. Le bocche da incendio possono essere utilizzate inoltre per effettuare le eventuali verifiche periodiche ed in tutti gli ulteriori casi previsti dallo specifico contratto di fornitura. In detti casi l'utente ne dovrà dare comunicazione scritta al Gestore, precisando, in occasione di verifiche periodiche, anche le letture del contatore di inizio e fine prova. Il quantitativo d'acqua utilizzato è fatturato alle tariffe vigenti.
10. Tali reti antincendio dovranno essere dotate di dispositivi antiriflusso atti a prevenire l'inquinamento da riflusso della rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile, secondo le norme tecniche riportate nel presente Regolamento.
11. Le opere installate prima della saracinesca o del contatore restano di proprietà del Gestore, mentre le tubazioni a valle sono di proprietà del Cliente, che è responsabile a tutti gli effetti della buona conservazione, del buon funzionamento e di eventuali danni causati da perdite.
- 12.
13. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione.
14. L'utente è ritenuto responsabile ad ogni effetto per l'utilizzo improprio delle bocche da incendio; nell'ipotesi di reiterate violazioni il Gestore potrà agire per la tutela dei propri diritti.

Capo 7 - NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Articolo 47 Generalità sugli impianti

1. La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di consegna è effettuata a cura e spese dell'utente, il quale si assume anche l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate.
2. Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad un'impresa abilitata ai sensi di legge.

Articolo 48 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata

1. Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica, sulla scorta delle indicazioni tecniche del Gestore e utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte interrato dovranno essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell'acqua.
3. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.
4. Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Articolo 49 Collegamenti di impianti ed apparecchi utilizzatori

1. È vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
2. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
3. È vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche e d'elettrodomestici, ecc.
4. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dall'inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

Articolo 50 Installazioni di disconnettori per le utenze considerate a rischio

1. Le utenze considerate a rischio, ad esempio artigianali, industriali, ospedali ecc., sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare il verificarsi di reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Tale obbligo permane anche nel caso di impianti antincendio provvisti di attacco per autopompa.
2. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.
3. Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dai servizi tecnici del Gestore, che l'utenza a rischio non ha ottemperato alle prescrizioni imposte, i servizi medesimi sono tenuti, previa diffida, ad interrompere l'erogazione dell'acqua.

Articolo 51 Impianti di pompaggio privati

1. Gli impianti per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. Essi dovranno essere collegati ad un adeguato serbatoio di accumulo realizzato come illustrato nell'articolo seguente.
2. È vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

Articolo 52 Serbatoi di accumulo privati

1. Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati, essi dovranno essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell'acqua contenuta, essere installati in locali areati e asciutti, in posizione tale da assicurare un'agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia.
2. La bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
3. Dovranno essere presenti inoltre scarico di fondo, scarico di troppo pieno, tappi ermetici, valvole di aerazione e afflussi singoli per ogni vasca. Gli scarichi non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie.

Articolo 53 Pozzi d'acqua ad uso privato

1. I pozzi d'acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connessi con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica.
2. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra il Gestore procederà con la sospensione dell'erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'utente, le modifiche necessarie.
3. Tutte le spese inerenti anche l'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'utenza, così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.

Articolo 54 Vigilanza impianti ed apparecchi

1. Il Gestore ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private.
2. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato, anche allo scopo di accertarsi che gli impianti siano stati eseguiti a norma del presente Regolamento, fermo restando tutte le procedure e le prerogative operative definite nel precedente Articolo 39 del presente Regolamento.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 55 Infrazioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento o previste sui contratti di fornitura sono verbalizzate dal personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza - se del caso - di un pubblico ufficiale.

Articolo 56 Tasse e imposte

Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di fornitura, sono ad esclusivo carico dell'utente, senza alcuna possibilità di rivalsa verso il Gestore.

Articolo 57 Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente regolamento ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti. Per ogni controversia tra il Gestore e l'Utente è competente il Foro del luogo in cui è stata attivata la fornitura.